

Versione: gennaio 2018

Procedura di notifica impianto fotovoltaico

1. Notifica preliminare

Da inoltrare **prima dell'inizio dei lavori** di costruzione dell'impianto.

	Azione	Osservazioni
Promotore	Compila online il modulo 1 "Notifica preliminare impianto"	<ul style="list-style-type: none"> • www4.ti.ch/generale/piano-energetico-cantonale/sportello/formulari
	Invia copia cartacea del modulo compilato e firmato unitamente agli allegati richiesti a: <i>Ufficio dell'energia Residenza Governativa 6500 Bellinzona</i>	Allegati: <ul style="list-style-type: none"> • Planimetria del tetto con disegno/schizzo dell'impianto • Foto dell'ubicazione prevista dell'impianto • Ev. estratto registro di commercio • Ev. documento "Procura per il processo di notifica" • Ev. documento "Consenso del proprietario fondiario"
Ufficio dell'energia / AET / CC	Verifica incarto e preavviso	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 3 mesi dalla data di spedizione del formulario cartaceo
Ufficio dell'energia	Trasmette al promotore una promessa di remunerazione a un prezzo non vincolante	<ul style="list-style-type: none"> • Validità 1 anno

2. Tappa intermedia

	Azione	Osservazioni
Promotore	Esegue la progettazione definitiva	
	Tramite l'installatore fa domanda di raccordo per impianti produttori di energia (IPE) al gestore di rete locale	<ul style="list-style-type: none"> • ESI modulo nr. 7 IPE 2006
	Solo per impianti ≥ 30 kW richiede l'approvazione all'ESTI	
	Richiede l'autorizzazione a costruire	<ul style="list-style-type: none"> • Nella maggior parte dei casi è sufficiente un annuncio al Comune

3. Notifica della messa in funzione

Da inoltrare **entro 3 mesi** dall'allacciamento alla rete.

	Azione	Osservazioni
Promotore	Realizza l'impianto	
	Installatore riconosciuto verifica la sicurezza dell'impianto elettrico	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto RaSi
	Installatore elettricista e gestore della rete locale allacciano l'impianto alla rete	
	Per impianti FV < 30 kW, gestore della rete locale certifica l'impianto	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 1 mese dalla messa in esercizio - Formulario di Pronovo n. FO 08 41 02
	Per impianti FV ≥ 30 kW, auditor accreditato certifica l'impianto	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 1 mese dalla messa in esercizio
	Per impianti FV < 30 kW e per gli impianti con una potenza superiore che hanno scelto la modalità di incentivo "contributo unico", annuncia l'impianto a Pronovo (prima Swissgrid) per l'ottenimento della remunerazione unica federale	<ul style="list-style-type: none"> • https://dev.pronovo.ch/services/downloads
	Per impianti FV < 30kW e per gli impianti con una potenza superiore che hanno scelto la modalità di incentivo "contributo unico", sottoscrive le condizioni AET per il ritiro dell'energia e dei certificati	<ul style="list-style-type: none"> • Condizioni applicate all'acquisto di energia elettrica (e relative garanzie di origine) prodotta da impianti fotovoltaici che beneficiano del contributo unico ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del fondo per le energie rinnovabili
	Compila online il modulo "Notifica della messa in esercizio"	<ul style="list-style-type: none"> • www4.ti.ch/generale/piano-energetico-cantonale/sportello/formulari
Invia copia cartacea del modulo compilato e firmato unitamente agli allegati richiesti a: <i>Ufficio dell'energia Residenza Governativa 6500 Bellinzona</i>	Allegati: <ul style="list-style-type: none"> • Per impianti < 30 kW, copia della certificazione dell'impianto (formulario di Pronovo n. FO 08 41 02) • Per impianti ≥ 30 kW, copia della certificazione dell'impianto da parte dell'auditor accreditato • Schema unifilare, allacciamento impianto alla rete • Copia rapporto RaSi • Dichiarazione della tipologia di incentivo richiesto: www4.ti.ch/generale/piano-energetico-cantonale/sportello/formulari 	

Procedura di notifica impianto fotovoltaico

		<ul style="list-style-type: none"> • Planimetria definitiva • Foto impianto realizzato • Schede tecniche pannelli FV e inverter • Consuntivo costi di realizzazione • Notifica al comune • Per gli impianti che hanno richiesto il contributo unico, documento firmato delle condizioni AET per il ritiro dell'energia e dei certificati: www4.ti.ch/generale/piano-energetico-cantonale/sportello/formulari
Ufficio dell'energia / AET / CC	Verifica incarto e preavviso	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 3 mesi dalla data di spedizione del formulario cartaceo
Ufficio dell'energia	Conferma al promotore dell'inizio dell'erogazione della RIC rispettivamente versa il contributo unico	<ul style="list-style-type: none"> • Per il contributo unico, pagamento dopo la crescita in giudicato della decisione

Modalità di pagamento

Impianti FV che hanno ottenuto il CU

1. Se tutte le condizioni sono rispettate, **il contributo unico viene versato dal Cantone** successivamente all'avvenuto annuncio di messa in esercizio dell'impianto e dopo la crescita in giudicato della decisione.
2. **La remunerazione dell'energia e dei certificati** è definita annualmente da AET sulla base dell'indice della borsa elettrica svizzera Swissix e sul valore dei certificati che AET stabilirà orientandosi ai prezzi di mercato reperibili.
A titolo informativo, sul sito internet <http://www4.ti.ch/generale/piano-energetico-cantonale/fondo-energie-rinnovabili-fer/fondo-energie-rinnovabili-fer/tariffe-energia/> è pubblicato uno storico delle tariffe precedenti. Il pagamento da parte di AET avviene con cadenza annuale successivamente alla registrazione da parte del gestore di rete dei dati di produzione nel sistema svizzero delle GO di Pronovo (prima Swissgrid), indicativamente nel mese di maggio.
3. **La lettura dei contatori e la registrazione dei dati di produzione sono di competenza dalla azienda di distribuzione locale.**

Impianti FV a beneficio della RIC

1. Se tutte le condizioni sono rispettate, **il Cantone inizia a remunerare l'energia prodotta in base ai dati di produzione registrati da parte del gestore di rete locale nel sistema svizzero delle GO di Pronovo (prima Swissgrid).**
Sono possibili pagamenti trimestrali, semestrali o annuali in base alle indicazioni fornite dall'azienda di distribuzione locale nel formulario FO. Eventuali mesi mancanti dovuti a registrazioni tardive o errate verranno retribuiti entro fine marzo dopo il controllo annuale. Nel mese di aprile sarà spedito un resoconto annuale.
2. Per gli impianti con una potenza superiore o uguale a 30 kWp vige l'obbligo d'installare dei contatori con misura della curva di carico e telelettura. Se tutte le condizioni sono rispettate, il Cantone inizia a remunerare l'energia immessa in rete in base ai dati di produzione registrati da parte del gestore di rete locale nel sistema svizzero delle GO Pronovo (prima Swissgrid). I pagamenti avvengono trimestrali, eventuali mesi mancanti dovuti a registrazioni tardive o errate verranno retribuiti entro fine marzo dopo il controllo annuale. Nel mese di aprile sarà spedito il resoconto annuale.

Impianti in lista di attesa

1. **Per gli impianti in lista di attesa l'energia immessa in rete è ritirata e retribuita dal distributore di rete locale.**
Le tariffe e le condizioni di pagamento sono da definire con il proprio distributore.